

La Suprema corte stringe le maglie sulla configurabilità del reato in caso di inadempienze

# Accumulare debiti fiscali costa

## In manette per bancarotta gli amministratori senza delega

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E  
GIULIA MARIA MENTASTI

**D**ebiti con l'erario, amministratori senza delega in manette per bancarotta: è quanto emerge dalla sentenza n. 28673 del 20 luglio 2022, con cui la quinta sezione penale della Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per la sistematica inadempienza degli obblighi fiscali, nonché in materia di responsabilità in concorso per gli amministratori senza delega. Per la Suprema Corte, le operazioni dolose, richieste dall'art. 223 comma 2 n. 2 legge fall. per l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta, possono consistere nella sistematica inadempienza degli obblighi fiscali e previdenziali, in quanto ne consegue l'aumento della esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali e, a catena, a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni, il dissesto dell'impresa. Quanto agli amministratori senza delega, per la configurabilità del loro concorso in ragione dell'omesso impedimento dell'evento, la Cassazione ha evidenziato la necessità che emerga la prova, da un lato, dell'effettiva consapevolezza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito; e, dall'altro, della volontà di non attivarsi per impedirlo.

**Il caso.** Nella vicenda in esame, la Corte d'appello di Milano, pur riformando parzialmente la sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in ipotesi accusatoria legata alla causazione del fallimento mediante l'accumulo di debiti tributari per l'ammontare di più di un milione e mezzo di euro, degli amministratori, compresi quelli senza delega, della società fallita. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati avevano proposto a mezzo dei comuni difensori di fiducia ricorso per cassazione, che è stato tuttavia ritenuto non meritevole di accoglimento.

**L'elemento soggettivo della bancarotta da operazioni dolose.** Innanzitutto, è stato ritenuto infondato il

primo motivo di ricorso, attinente al dolo del reato di bancarotta. A questo riguardo, la Suprema corte ha ricordato che le operazioni dolose di cui all'art. 223 l. fall. comma 2 n. 2 possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui deriva il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (cfr. tra le molte Cass. pen., Sez. V, n. 30735/2019; n. 24752/2018; n. 12426/2013). Quanto al coefficiente soggettivo, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, quest'ultimo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa (Cass. pen., Sez. V, n. 11945/1999).

**L'accertamento del dolo nella vicenda concreta.** Ebbene, la Corte ha ritenuto che fosse proprio quanto verificatosi nel caso di specie, dal momento che gli imputati

avevano omesso, per lungo tempo (fin dal 2000), di adempiere alle obbligazioni verso il Fisco, assistendo all'accumularsi di un cospicuo debito verso l'erario (pari a più di un milione e mezzo di euro) e accettando il rischio delle conseguenze pregiudizievoli che tale scelta gestionale potesse avere rispetto al dissesto fallimentare, agevolmente prevedibili considerate le concrete prospettive di recupero da parte del Fisco, con l'aggravio delle sanzioni e degli interessi. Inoltre, per gli Ermellini, anche laddove questo comportamento fosse dipeso dalla scelta di soddisfare altri creditori della società rispetto al Fisco, tale eventualità non avrebbe potuto escludere il dolo della fattispecie, dal momento che l'omesso adempimento delle obbligazioni tributarie aveva esposto al prevedibile rischio, che l'amministratore delegato della società non poteva ignorare, di cagionare il dissesto, come precisato dalla giurisprudenza sul tema sopra riportata. In questo senso, nella vicenda in esame, già la Corte di merito aveva evidenziato come la pratica di non pagare le imposte fosse stata attuata sistematicamente, per un rilevante lasso di tempo e senza essere particolarmente collegata a una congiuntura negativa esterna. Né avrebbe potuto mutare tale dato il tentativo, perseguito nel ricorso, di "nobilitare" le opzioni gestionali

degli imputati adducendo come prevalente la scelta di retribuire i dipendenti; infatti, come esplicitato dalla Suprema corte in motivazione, il ricorso non si era confrontato con il passaggio contenuto nella sentenza impugnata, che smentiva o comunque sminuiva l'idea di una volontà protettiva rispetto ai lavoratori, a proposito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assicurative.

**Il concorso degli amministratori senza delega.** Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censurava l'aver chiamato a rispondere del concorso nel reato di bancarotta anche gli amministratori privi di delega, è stato ritenuto del pari infondato. Infatti, quanto agli amministratori senza delega, la giurisprudenza di legittimità riprese anche dalla sentenza in commento ritiene che, ai fini della configurabilità del loro concorso per omesso impedimento dell'evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell'amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quantomeno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio, secondo i criteri propri del dolo even-

tuale, del verificarsi dell'evento illecito; e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento (cfr. tra le molte Cass. pen., Sez. V, n. 42568/2018 e n. 32352/2014).

**L'omissione sistematica dei tributi nel caso di specie.** Sebbene nel ricorso si sostenesse che la circostanza che gli amministratori avessero rivestito la carica dal 2008 al 2015 non potesse provare che essi avessero mancato di agire informati quanto agli omessi versamenti tributari e previdenziali, la Suprema corte ha invece ritenuto che i giudici di merito avessero opportunamente valorizzato la durata della carica amministrativa rivestita dagli imputati per sette anni, compatibile con

**Le operazioni dolose previste per il perfezionamento del reato di bancarotta fraudolenta possono consistere nella metodica inadempienza degli obblighi fiscali e previdenziali**

la percezione di segnali di allarme, nel contempo rimarcando la mancata dimostrazione delle asserite contestazioni mosse all'amministratore delegato. Peraltro, come sottolineato dalla sentenza impugnata, l'inadempimento sistematico del debito tributario risaliva al 2000 (ben prima, dunque, che i due ricorrenti assumessero la carica amministrativa). Ebbene, di fronte alla metodicità della condotta accertata, il ragionamento svolto dai ricorrenti non ha messo in crisi il costruito argomentativo della Corte di merito, dal momento che, come evidenziato anche dalla Cassazione, non si è trattato di singole condotte distrattive che esulavano dalla gestione ordinaria e che potevano essere state realizzate dall'amministratore delegato in maniera clandestina, ma di un'omissione sistematica e quasi "strutturale" del pagamento delle imposte quale forma di vero e proprio autofinanziamento, che non è irrazionale ritenere percepito dagli amministratori senza delega che partecipavano alle decisioni del consiglio di amministrazione.